



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

Statuti della Fondazione

AXA Fondazione 1e, Winterthur

Nome, società fondatrice e sede

1

1.1
Con la denominazione:

AXA Stiftung 1e, Winterthur
AXA Fondation 1e, Winterthur
AXA Fondazione 1e, Winterthur
AXA Foundation 1e, Winterthur
(di seguito «Fondazione»)

In data 14 giugno 2022 AXA Vita SA (di seguito «società fondatrice») ha istituito una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero e dell'art. 331 del Codice delle obbligazioni svizzero con lo scopo di attuare la previdenza professionale sovraobbligatoria.

1.2
La Fondazione ha sede a Winterthur. Essa è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge.

Scopo

2

2.1
La Fondazione garantisce il regime sovraobbligatorio della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Fondazione assicura a favore dei dipendenti e dei datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate (qui di seguito «datori di lavoro») una copertura, conforme alle disposizioni dei regolamenti di previdenza, contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, invalidità e decesso. La Fondazione assicura esclusivamente le componenti di salario che superano di una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'art. 8 cpv. 1 LPP e offre piani di previdenza con strategie d'investimento diverse (art. 1e OPP 2).

Possono affidarsi alla Fondazione anche i lavoratori indipendenti, nel quadro di una soluzione di previdenza per associazioni professionali, e imprese per i loro consigli di amministrazione.

2.2
La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato. Per più imprese legate fra loro da un vincolo economico (gruppo di imprese) e per soluzioni di previdenza per associazioni professionali vengono gestite casse di previdenza comuni.

2.3
La Fondazione opera in tutto il territorio della Svizzera.

Patrimonio della Fondazione

3

3.1
La società fondatrice conferisce alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 100 000. Ulteriori elargizioni da parte della società fondatrice sono possibili in qualsiasi momento.

3.2
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e persone assicurate, dai versamenti unici, dalle elargizioni facoltative da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva e dai redditi fruttati dall'investimento del patrimonio.

Dal patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente prestazioni a scopo di previdenza; sono quindi escluse le prestazioni che i datori di lavoro sono tenuti a versare per legge o che vengono solitamente erogate come retribuzione per servizi prestati (ad es. indennità di rincarato, assegni familiari e per figli, gratifiche ecc.).

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito in base a principi riconosciuti, nel rispetto delle prescrizioni federali in materia d'investimento.

Organi della Fondazione

4

Gli organi della Fondazione sono

- il consiglio di fondazione,
- le commissioni di previdenza (CP) dei datori di lavoro affiliati e delle associazioni professionali, delle soluzioni previdenziali di categoria o di gruppi di imprese,
- il o la gerente della Fondazione,
- l'ufficio di revisione.

Consiglio di fondazione

5

5.1
Composizione ed elezione
Il consiglio di fondazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. Esso è composto di almeno 4 membri.

Il diritto di voto e la procedura elettorale sono disciplinati in un apposito regolamento elettorale.

Prima dell'insediamento ordinario del consiglio di fondazione ai sensi del cpv. 1 e in osservanza dell'art. 19 OPP 1 si applica una soluzione transitoria secondo le disposizioni del regolamento elettorale.

5.2

Integrità e lealtà

Le persone elette nel consiglio di fondazione devono possedere una buona reputazione e poter garantire uno svolgimento impeccabile del mandato. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali. In particolare, non possono essere al contempo attive per altri istituti collettivi o comuni in qualità di consiglieri di fondazione o con funzione dirigenziale o di gerente.

5.3

Durata del mandato

Il mandato del primo consiglio di fondazione su base paritetica dura fino al 31 dicembre 2028. In seguito, il mandato si protrae per 4 anni. È consentita la rielezione.

Il mandato di consigliere di fondazione decade qualora

- a) esce dalla Fondazione, ad es. perché viene sciolto il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, oppure
- b) il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro o con il lavoratore indipendente venga sciolto o
- c) egli non adempia più ai requisiti di eleggibilità in qualità di rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro o
- d) egli rassegni per iscritto le sue dimissioni oppure
- e) non soddisfi più i requisiti di integrità e lealtà (punto 5.2).

Se i motivi dell'uscita ai sensi della lettera a) o b) subentrano nell'ultimo anno di carica, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

5.4

Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Elege al suo interno un o una presidente, la cui carica viene assunta a turno e per la durata di un mandato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti.

5.5

Incarichi e competenze

Il consiglio di fondazione dirige la Fondazione conformemente alla legge, alle ordinanze, alle disposizioni degli Statuti della Fondazione, ai regolamenti e alle direttive dell'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi e designa le persone che la rappresentano agli effetti di legge. Può essere conferita soltanto la firma collettiva a due.

5.6

Facoltà di deliberare

Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza.

Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno da due terzi dei membri del consiglio in carica.

Altrimenti, la delibera avviene con maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono contate.

In caso di parità di voti, quello della o del presidente conta il doppio. In caso di suo impedimento, conta doppio il voto della o del presidente di riunione.

Le delibere possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica.

Deve essere redatto un verbale in merito a ogni delibera.

5.7

Obbligo di riservatezza

Conformemente alle disposizioni legali, i membri del consiglio di fondazione sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo resta in vigore anche dopo la cessazione del mandato.

Revisione

6

Il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione indipendente e autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

Il consiglio di fondazione designa un perito in materia di previdenza professionale autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

Riassicurazione attuariale

7

Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, in cui essa stessa deve figurare come stipulante e beneficiaria.

Commissione di previdenza (CP)

8

8.1

Ogni datore di lavoro o ogni gruppo di imprese affiliato alla Fondazione è tenuto a istituire una commissione di previdenza responsabile della regolare gestione della previdenza per il personale.

Ogni associazione professionale e più associazioni con una soluzione di previdenza di categoria e una cassa di previdenza comune o gruppi di imprese devono costituire una commissione di previdenza comune.

8.2

La commissione di previdenza è costituita da almeno 2 membri e, nel caso di commissioni di previdenza comuni, da almeno 4 membri. I dipendenti vi sono rappresentati in misura corrispondente almeno alla percentuale dei contributi versati.

I rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati da questi ultimi. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati. Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

I compiti e gli obblighi della commissione di previdenza sono precisati nel regolamento d'organizzazione della commissione stessa.

Regolamenti

9

Il consiglio di fondazione emana regolamenti sull'attuazione dello scopo della Fondazione, in particolare sul genere e l'entità delle prestazioni previdenziali, sul finanziamento delle casse di previdenza nonché sul rapporto tra datori di lavoro, persone assicurate e persone aventi diritto. I regolamenti possono essere adeguati o abrogati in qualsiasi momento nel rispetto dello scopo della Fondazione.

I regolamenti e le loro modifiche vanno sottoposti all'autorità di vigilanza.

Chiusura dei conti

10

La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.

Scioglimento e liquidazione

11

11.1

In caso di liquidazione di una cassa di previdenza gestita dalla Fondazione vanno garantiti i diritti delle destinatarie e dei destinatari stabiliti dalle disposizioni regolamentari. Si esclude il versamento del patrimonio ai datori di lavoro affiliati o ai lavoratori indipendenti.

11.2

In caso di liquidazione della Fondazione i diritti dei beneficiari sono fatti salvi o garantiti mediante, ad esempio, il trasferimento dei medesimi agli istituti di previdenza dei datori di lavoro affiliati o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio alla società fondatrice o ai datori di lavoro affiliati o ai lavoratori indipendenti. Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione decide l'impiego dell'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

La liquidazione è affidata all'ultimo consiglio di fondazione che resta in carica finché non è portata a termine, a meno che non vi siano istruzioni di diverso tenore previste dalle disposizioni di scioglimento dell'autorità di vigilanza.

È fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

Entrata in vigore

12

I presenti Statuti sostituiscono la versione del 19 marzo 2024 degli stessi.